



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE **DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI** **RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Deliberazione di C.C. n.101 del 19/05/1995
modificato con Deliberazione di C.C. n.94 del 13/12/2002

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

ART. 3 - ESCLUSIONI DELLA TASSA

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

ART. 5 - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

ART. 6 - DECORRENZA DELLA TASSA – SGRAVI

ART. 7 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

ART. 8 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

ART.8 BIS - ESENZIONI

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

ART.10 – OBBLIGO DI DENUNCIA DEI LOCALI E/O DELLE AREE

ART.11 – ISTITUZIONE DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART.12 - POTERI DEL COMUNE

ART.13 – SANZIONI ED INTERESSI. RINVIO.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto dal Comune nell'ambito del centro abitato frazioni, nuclei abitati, zone industriale, commerciale ed artigianale, ed esteso a zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, è dovuta una tassa annuale in base a tariffa.

ART.2 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta:

- nella misura del 40% della tariffa, qualora i locali e le aree siano ubicati entro la distanza stradale di metri 500 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale o di fatto servita;
- nella misura del 30% della tariffa, per distanze stradali superiori a metri 500.

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art.61, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.507/1993, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 15 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, comma 3, n.3) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

ART.3 - ESCLUSIONI DELLA TASSA

1. In applicazione dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs.n.507/1993, si considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola presenza umana;
- b) solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a metri 1,50);
- c) superfici scoperte e coperte riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili a/o di utenze quali gas, acqua, luce;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- g) edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili).

2. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile.

3. Non sono, altresì, soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla norme vigenti.

5. Sono rifiuti speciali, tossici e nocivi:

- a) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

- b) i rifiuti derivanti dall'attività agricola sul fondo e relative pertinenze, comprese le serre a terra;
- c) i rifiuti dei reparti di medicazione, degenza e simili o che comunque presentino rischio per la salute pubblica, provenienti da ospedali e case di cura, laboratori biologici e affini; sono considerati rifiuti tossici o nocivi quelli che contengono o sono contaminati da sostanze, tali da rappresentare per quantità di concentrazione pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART.4 - SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o fra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART.5 - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta, sia per i locali o aree di uso comune che per quelli di uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori; l'amministratore del condominio e il soggetto che gestisce i servizi comuni sono tenuti a presentare al Comune entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà e del centro commerciale integrato.

ART.6 - DECORRENZA DELLA TASSA – SGRAVI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello a cui la denuncia è stata debitamente accertata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, con denuncia da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero nel caso in cui la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART.7 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medio ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

ART.8 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Riduzioni delle superfici tassabili
 - a) sono computate nel limite del 25% le superfici delle aree scoperte che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali ed aree assoggettabili a tassa;
 - b) sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse quelle di cui al punto a).

2. Riduzioni tariffarie

- a) la tariffa è ridotta di 1/3 per le abitazioni con unico occupante;
- b) la tariffa è ridotta di 1/3 per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) la è ridotta di 1/6 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia indicata l'abitazione di residenza e abitazione principale e che sia dichiarata espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- d) la tariffa è ridotta di 1/4 nei confronti dell'utente che, versando nelle condizioni di cui alla precedente lettera c), risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale;
- e) la tariffa è ridotta di un importo pari al 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;

3. Le riduzioni delle superfici e le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

4. Il contribuente rimane obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie; in difetto, il Comune provvede al recupero del tributo con effetto dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni stabilite per l'omessa denuncia di variazione.

ART.8 BIS - ESENZIONI

1. Sono esentati dal pagamento della tassa i nuclei familiari che, versando in condizioni di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, secondo i criteri stabiliti dall'art.4 del vigente Regolamento Comunale dell'assistenza economica, approvato con deliberazione di C.C.n.62 del 01/06/1999, accedono all'assistenza economica continuativa e temporanea, come disciplinate dagli art.8 e 12 del predetto Regolamento. L'esenzione si estende anche ai soggetti adulti, unici occupanti, privi di reddito ed a rischio di emarginazione sociale, che accedono all'assistenza economica integrativa, di cui all'art.17 del predetto Regolamento. A tal fine il competente Ufficio del Servizio Sociale trasmette all'Ufficio Tributi le richieste di esenzione, debitamente compilate e firmate dai beneficiari dell'assistenza economica continuativa, temporanea ed integrativa, quest'ultima nei limiti di cui al precedente periodo, redatte su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, recanti l'indicazione dei dati utili per la tassazione di cui all'art.70 del D.Lgs.n.507/1993, gli estremi del provvedimento di erogazione di assistenza economica, il tipo di assistenza erogata e la relativa durata. L'esenzione opera esclusivamente per il periodo in cui sussistono le predette condizioni; nel caso di assistenza economica integrativa, l'esenzione opera per la durata di un anno.

2. Sono esentati dal pagamento della tassa gli ultra65enni unici occupanti, ed i nuclei familiari formati esclusivamente da n.2 componenti ultra65enni, il cui reddito complessivo non sia superiore all'assegno sociale, determinato ai sensi dell'art.3, comma 6 della L.n.335/1999, a condizione che non posseggano, su tutto il territorio nazionale, altri immobili oltre l'unità abitativa occupata. Per l'ottenimento del superiore beneficio gli interessati devono presentare istanza di esenzione all'Ufficio Tributi, attestante la sussistenza di dette condizioni, anche a mezzo autocertificazione. L'esenzione opera esclusivamente per il periodo in cui sussistono le predette condizioni.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo, a norma dell'art.67 del D.Lgs.n.507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con i fondi stanziati annualmente in apposito capitolo di spesa corrente.

ART.9 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, in funzione delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati.

2. Agli effetti della commisurazione della tassa i locali, e le aree scoperte tassabili sono così classificati:

Categoria	1	Abitazioni e locali annessi (cantine, solai o similari); Sub a) Garage utilizzati esclusivamente per uso privato (aliquota ridotta del 50% rispetto a quella principale);
Categoria	2	Studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, artistici, fotografici, istituti di credito e agenzie assicurative ed in genere qualsiasi altro ufficio privato;
Categoria	3	Negozi e locali per deposito di merce in genere, caffè, bar, dolcerie, trattorie, bettole e botteghe in genere anche all'ingrosso, supermercati, pizzerie;
Categoria	4	Alberghi, locande, camere mobigliate o pensioni in genere;
Categoria	5	Uffici ed enti pubblici, circoli, associazioni, istituzioni (di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sportiva), associazioni sindacali e di assistenza, caserme, stazioni ferroviarie, e simili;
Categoria	6	Edicole, chioschi, posteggi al mercato ed altrove;
Categoria	7	Stabilimenti, opifici industriali, autorimesse, botteghe artigiane;
Categoria	8	Teatri, cinematografi, sale da gioco e da ballo;
Categoria	9	Collegi, convitti, istituti pubblici e privati di educazione, istruzione e beneficenza.

3. I locali e le aree scoperte non espressamente indicati sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

ART.10 – OBBLIGO DI DENUNCIA DEI LOCALI E/O DELLE AREE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs.n.507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale;
- cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legate o negoziale.

5. L'Ufficio Comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato, dal timbro postale.

ART.11 – ISTITUZIONE DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs.n.507/1993.

6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni ed interessi.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART.12 - POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, il Comune può rivolgere al contribuente motivato invito notificato, ad esibire o trasmettere atti, documenti, planimetrie dei locali ed aree scoperte, nonché a rispondere a questionari concernenti dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti.

2. Il Comune può, inoltre, utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al primo comma del presente articolo nel termine di gg.20 (venti) dalla notificazione, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale eventualmente incaricato ai sensi dell'art.71, comma 4 del D.Lgs.n.507/1993, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare al contribuente almeno gg.5 (cinque) prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della superficie e destinazione dei locali e aree scoperte, fatti salvi i casi di immunità o segreto militare.

ART.13 – SANZIONI ED INTERESSI. RINVIO.

1. In materia di sanzioni amministrative ed interessi si applicano le vigenti norme di legge.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2003.
2. Entro 30 giorni dalla sua esecutività il suddetto Regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione sarà trasmesso, a cura del Servizio Tributi, al Ministero delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio Assistenza.